



**OSSERVAZIONI DI CSEA AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
516/2018/R GAS**

**OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI
STATO 4825/2016, DI ANNULLAMENTO DELLA
DELIBERAZIONE ARG/GAS 89/10 - ORIENTAMENTI
RELATIVI ALLE MODALITÀ DI REGOLAZIONE DELLE
PARTI ECONOMICHE TRA VENDITORI E CLIENTI
FINALI**

Versione destinata alla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità

16 ottobre 2018

Premessa

Con il presente documento la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) intende illustrare le proprie osservazioni in merito alle proposte del DCO 516/2018/R/GAS (di seguito: DCO), in cui vengono definite le modalità di regolazione dei pagamenti delle somme spettanti ai venditori che hanno servito, nel biennio 2010–12, clienti finali nell’ambito del servizio di tutela gas.

Orientamenti dell’Autorità - proposta della Cassa per i servizi energetici e ambientali

Al fine di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016 e di minimizzare il più possibile la socializzazione in bolletta delle somme spettanti ai venditori (rideterminate sulla base del nuovo coefficiente k definito dalla deliberazione 737/2017/R/GAS), la Cassa condivide la proposta di “regolazione diretta dei pagamenti” (cfr. punti 3.2 e seguenti del DCO) e auspica, esclusivamente per i casi di mancata riscossione degli importi fatturati “fuori ciclo”¹, l’applicazione di meccanismi che non prevedano il recupero di tali somme su partite regolatorie pluriennali² dato che, trattandosi di importi molto datati, la gestione dei relativi oneri da reintegrare risulterebbe particolarmente complessa.

Pertanto, al fine di ridurre l’impatto sul sistema gas della predetta proposta (segnatamente per il meccanismo di recupero dei crediti non riscossi), è auspicabile che l’Autorità preveda, prima dell’entrata in operatività del meccanismo, un monitoraggio sull’andamento dei crediti incassati dai venditori (ipotizzabile su un periodo dai 12 ai 24 mesi dall’avvio del processo di fatturazione), in modo da quantificare i crediti residui ancora non riscossi e prevedere, solamente a valle di tale quantificazione, una nuova consultazione al fine di calibrare in maniera più puntuale il meccanismo da applicare per recuperare tali insoluti.

¹ Il credito da recuperare con tali meccanismi riguarda unicamente quello riferito ai clienti finali con cui non sussiste più un rapporto contrattuale al momento dell’emissione della fattura di ricalcolo “fuori ciclo” (a seguito di *switching* con altro venditore, disattivazione o voltura del PDR).

² Come attualmente avviene, ad esempio, per il meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla Cassa e al GSE (deliberazione 50/2018/R/eel).